

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1660-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 22 maggio 1974
(V. Stampato n. 2414)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Difesa

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1974*

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'interdizione
della messa a punto, produzione e immagazzinamento
delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla
loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington
il 10 aprile 1972**

Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge, che ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, si intende aggiornare, rafforzare e completare il Protocollo di Ginevra del 1925 col quale venivano messe al bando le armi batteriologiche e tossiche. Il fatto che un numero considerevole di Stati si accordi solennemente e formalmente su questo punto rappresenta un effettivo sforzo a favore della pace ed una misura efficace di riduzione degli armamenti.

Il disegno di legge in esame prevede infatti la interdizione della messa a punto, della produzione e dell'immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e delle armi tossiche (chimicamente predisposte) e la loro distruzione.

La Convenzione è stata negoziata dai rappresentanti dei vari Paesi che partecipano alla Conferenza per il disarmo in Ginevra nel corso del 1971, anche a seguito di una intesa preliminare con l'URSS che consentiva di unificare il contesto delle armi chimiche e batteriologiche.

È giusto inoltre sottolineare il ruolo efficace esplicato dalla delegazione italiana inteso a pervenire sollecitamente e compiutamente alla conclusione dell'accordo.

La Commissione affari esteri e il relatore si augurano che il Senato approvi con unanimità di consensi e senza ulteriori remore questo accordo internazionale che rappresenta in maniera concreta più che un atto di buona volontà verso la pace e la più larga intesa fra i popoli.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV della Convenzione stessa.